



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 195 DEL 09 DICEMBRE 2024 - REGISTRO ATERP CALABRIA

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU PER L'ANNO 2020, SOLLECITO DI PAGAMENTO IMU e TASI 2016 e 2017, EMESSI DAL COMUNE DI PALLAGORIO DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CROTONE; NOMINA AVVOCATO INTERNO.

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

CONSIDERATO:

Che con D.P.G.R. n.90/23 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 70/2024 è stata nominata l'avv. Carolina Citrigno Coordinatore legale dell'Avvocatura;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

VISTI:

- **l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2020, provvedimento n. 3101016240005150 dell'04.09.2024**, notificato a mezzo posta raccomandata in data 11.11.2024, protocollo in ingresso ATERP n. 0023179 dell'11.11.2024;

- **l'intimazione di pagamento n. 8101016240005852 del 28.10.2024, relativo all'IMU ed alla TASI per le annualità 2016 e 2017**, notificata a mezzo posta raccomandata in data 14.11.2024, protocollo in ingresso ATERP n. 23629 del 14.11.2024, emessi dal Comune di Pallagorio, per complessivi € 2.220,09, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;

PRESO ATTO:

- Che l'avviso di accertamento IMU (provvedimento n. 3101016220003050) e l'avviso di accertamento TASI (provvedimento n. 3101016220003133) per l'annualità 2017 sono stati notificati in data 07.11.2022 ed acquisiti ai prot. ATERP in ingresso n.n. 17171 e 17172 del 07.11.2022;

- Che l'avviso di accertamento IMU (provvedimento n. 3101016210000352) e l'avviso di accertamento TASI (provvedimento n. 3101016210000457) per

l'annualità 2016 sono stati notificati in data 15.07.2021 ed acquisiti ai prot. ATERP in ingresso n.n. 12314 e 12313 del 15.07.2021;

- Che gli avvisi di accertamento di cui si discute non sono stati contestati, per cui avverso l'intimazione di pagamento possono essere proposte soltanto eccezioni relative ai vizi propri dell'intimazione, che, nel caso di specie, appaiono sussistere;
- Che per l'accertamento IMU 2020 (provvedimento n. 3101016240005150) deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa tributaria per aver imposto l'IMU su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal **DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi**
- Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.
- Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.
- Che per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.
- Che l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.
- Che il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.2008, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.

- Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008;
- Dell'art. 1 c. 681 L.147/2013, che dispone autonome obbligazioni tributarie tra occupante e proprietario;

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Crotona.

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2008 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Crotona.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Crotona nel giudizio di:

- **Opposizione avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2020, provvedimento n. 3101016240005150 dell'04.09.2024, protocollo in ingresso ATERP n. 0023179 dell'11.11.2024 e avverso l'intimazione di pagamento n. 8101016240005852 del 28.10.2024, relativo all'IMU ed alla TASI per le annualità 2016 e 2017, protocollo in ingresso ATERP n. 23629 del 14.11.2024, notificati a mezzo posta raccomandata ed emessi dal Comune di Pallagorio;**
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata a omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato

Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 09.12.2024.

Catanzaro, 09.12.2024.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto